



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 22 del 17/01/2024

Oggetto: Approvazione rinnovo Convenzione con l'Università del Piemonte Orientale con sede in Via Duomo, 6 – Vercelli, per lo svolgimento di tirocini curriculari degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio. Durata quinquennale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con mail acquisita in arrivo al protocollo 1157/24 del 08/01/2024, con la quale la Dottoressa Maurizia Motta, dell'Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti Area Medica, dell'Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli Via Duomo, 6, chiede il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo, approvata precedentemente con delibera 7 del 05/01/2021

Premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24/06/1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio delle studentesse e degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio

Visto il testo convenzionale proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Rilevato che la convenzione proposta, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, risulta coerente con la normativa della Regione Piemonte, avrà validità triennale dalla sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di tirocinio, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università del Piemonte Orientale con sede in Via Duomo, 6 - Vercelli

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, il rinnovo della convenzione con l'Università del Piemonte Orientale con sede in Via Duomo, 6 - Vercelli, originariamente approvata con delibera 7 del 05/01/2021, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione in favore di studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Università, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità quinquennale a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3) Di dare atto altresì che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

5) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

CONVENZIONE N.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EFFETTUATI
DURANTE IL PERCORSO DI STUDI**

TRA

L'Università del Piemonte Orientale, nel prosieguo denominata ATENEO, C.F. 94021400026, rappresentata dal *Rettore*, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13/07/1954, domiciliato ai fini della carica in Vercelli, Via Duomo 6

E

ASL VCO, con sede legale in Omegna, Via Mazzini, 117 nel prosieguo denominata Azienda/Ente ospitante, codice fiscale 00634880033 rappresentata dalla Dottoressa Chiara Serpieri in qualità di Direttore Generale nata a Napoli il 19/07/1959 C.F SRPCHR59L59F839M domiciliata per la carica in Omegna presso la stessa sede, via Mazzini, 117

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'ente promotore e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- l'Ateneo, con Decreto del Rettore N. 689/2013 del 16/10/2013 si è dotato di un proprio Regolamento per disciplinare lo svolgimento di tirocini/stage effettuati durante il percorso di studi;

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e

realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture studenti dell'Ateneo che stanno svolgendo il proprio percorso di studi. La tipologia e il numero dei tirocinanti accolti vengono stabiliti concordemente dalle parti previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento e della reale possibilità da parte del tutor aziendale di seguire il tirocinante, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

Art. 2 (natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio viene stabilita direttamente dai soggetti coinvolti, non può avere durata inferiore ad un mese e superiore a dodici mesi e deve terminare prima del conseguimento del titolo di studi da parte dello studente.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, la struttura universitaria competente cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Al termine del tirocinio l'Azienda/Ente Ospitante è tenuta a rilasciare all'Ateneo una valutazione dell'esperienza fatta dal tirocinante tramite apposita relazione o questionario.

Art. 3 (tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il

tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla struttura universitaria competente a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla struttura universitaria competente eventuali infortuni o gravidanze; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del d.lgs 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla struttura universitaria competente, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria competente e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (obblighi in materia di assicurazione e sicurezza del lavoro)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa "Gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156). In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l'INAIL nei termini previsti dalla legge.

L'Università garantisce ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell'attività formativa e di tirocinio presso la Struttura ospitante.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del d. lgs. del 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 con particolare riguardo alla Sezione V – “Sorveglianza sanitaria” per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), alla Sezione IV “Formazione, informazione e addestramento”, al Titolo III – Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”.

Art. 6 (natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di 5 anni salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R.

In ogni caso viene assicurato il completamento dei tirocini già avviati e in corso alla data di scadenza del presente atto.

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale precedente accordo stipulato tra le parti.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Convenzione esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 bis del DL 41/2021 convertito con modificazione in Legge 69/2021 e successiva integrazione dell'art.1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Luogo, Data

Firma del Rettore

Gian Carlo Avanzi

Firma del rappresentante legale
dell'Azienda/Ente ospitante

Dott.ssa Chiara Serpieri